



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 21 luglio 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di BRESCIA**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 95/2023 aggiornamento biennale dei soggetti iscritti all' Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi (CCII)

Facendo seguito al quesito trasmesso il 6 luglio 2023, con il quale si chiede se

- un corso per la formazione iniziale per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 CCII possa ritenersi valido anche per la formazione di aggiornamento biennale dei gestori di impresa già iscritti nel nuovo Albo istituito nel 2023,
- se la scadenza del biennio formativo sia da intendersi a decorrere dalla data di iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 CCII,

si osserva quanto segue.

In ordine all'aggiornamento dei professionisti già iscritti nell'albo all' Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi l'art. 356, comma 2, primo periodo del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) richiama espressamente le previsioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. d) D.M. 24 settembre 2012, n. 202 (D.M. n. 202/2014) le quali, con riferimento ai gestori della crisi da sovraindebitamento, prevedono *"l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2, ovvero presso un'università pubblica o privata"*.

Sullo stesso tema, l'art. 356 CCII, comma 2, quinto periodo, precisa anche che *"costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La scuola superiore della magistratura (SSM) elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e aggiornamento"*.

Dalla combinazione di tutto quanto sopra deriva che:

- quanto all'oggetto della formazione, ferma restando la normativa di riferimento, i programmi dei corsi di formazione iniziale e aggiornamento biennale devono adeguarsi alle linee guida

generali della SSM per la definizione dei programmi di corsi di formazione e aggiornamento nella materia della crisi di impresa e dell'insolvenza;

- quanto agli enti erogatori, in relazione all'aggiornamento biennale, diversamente dalla formazione iniziale, i corsi possano essere erogati, oltre che dalle università, direttamente dagli Ordini professionali, senza necessità di sottoscrivere alcuna convenzione con le dette università. Aspetto quest'ultimo non da sottovalutare ai nostri fini.

Le conclusioni cui si è pervenuti trovano conferma nella circolare del Ministero della giustizia 14539.U del 20 gennaio 2019. Tale circolare, con riferimento alla validità dei programmi dei corsi, ha altresì precisato che i futuri corsi di aggiornamento professionale dovranno avere ad oggetto gli ulteriori e "diversi" punti concettuali che venissero medio tempore fissati da eventuali linee guida della SSM aggiornate, o dovranno comunque a esse conformarsi, tenendo conto altresì di eventuali ulteriori riforme sopravvenute. Pertanto, stando alle indicazioni fornite dal Ministero della giustizia (circolare del Ministero della giustizia 14539. U del 20 gennaio 2019, sezione C, n. 3) e stando alla *ratio* sottesa alle previsioni che impongono ai professionisti iscritti all'albo ex art. 356 CCII obblighi di aggiornamento - *ratio* che coincide con l'esigenza che il professionista possa garantire un'adeguata conoscenza teorica e tecnica della normativa e degli istituti in essa disciplinati per ricoprire gli importanti incarichi di nomina da parte dell'autorità giudiziaria - la formazione valida ai fini dell'aggiornamento biennale è esclusivamente quella che risulterà conforme, alla data di iscrizione al corso di aggiornamento, alle linee guida della SSM a quella data vigenti e alla normativa sulla crisi di impresa e sull'insolvenza a quella data vigente.

È, altresì, doveroso segnalare che nelle FAQ ministeriali – sezione E - L'aggiornamento biennale – si chiarisce che l'aggiornamento biennale di almeno 40 ore va documentato allegando la certificazione dell'ente erogatore, ovvero la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risultino:

- l'ente erogatore;
- la durata del corso e il numero di ore – non inferiore a quaranta ore – effettivamente frequentate dal discente;
- la conformità del corso alle linee guida della SSM pro tempore vigenti e l'eventuale aggiornamento alla riforma di cui al d.lgs. n.83/2022 che ha modificato il CCII o alle successive riforme via via sopravvenute;
- la data di conseguimento dell'eventuale titolo finale o di conclusione del corso.

Pertanto, venendo al quesito posto in merito alla validità del corso di formazione iniziale per l'iscrizione all'albo ex art. 356 anche ai fini dell'aggiornamento biennale, va evidenziato che è soluzione di buon senso che l'aggiornamento, in quanto tale, sia diversificato rispetto alle nozioni e ai punti concettuali forniti per la formazione iniziale attestata dall'ente erogatore per la prima iscrizione nell'albo ex art. 356 CCII, ciò anche al fine di non incorrere in eventuali provvedimenti di rigetto da parte del Ministero a seguito dell'attività di validazione e verifica effettuate sulla certificazione esibita e allegata dal professionista per aggiornare la propria posizione. È necessario, pertanto, escludere che lo stesso corso possa essere utilizzato dallo stesso professionista tanto per assolvere gli obblighi di formazione iniziale, tanto quelli relativi all'aggiornamento biennale.

Ne consegue che un corso organizzato per la formazione iniziale potrà essere utilizzato anche per adempiere all'obbligo di aggiornamento biennale, a condizione che lo stesso corso non sia già stato utilizzato dal professionista per assolvere all'obbligo di formazione iniziale. Si pensi, ad esempio, a quanti hanno avuto accesso al primo popolamento dell'albo ex art. 356 CCII documentando il requisito dell'esperienza professionale acquisita nelle due procedure come curatore, commissario o liquidatore giudiziale nel periodo intercorrente dal 17 marzo 2015 al 15 luglio 2022 - e dunque senza aver frequentato un corso di formazione iniziale e aver documentato l'espletamento del tirocinio semestrale – che potranno, in linea teorica, seguire un corso organizzato per la formazione iniziale per adempiere all'obbligo di aggiornamento biennale.


Fermo rimanendo quanto sopra esposto, in ogni caso, si ritiene utile suggerire all'Ordine di specificare fra gli obiettivi del corso anche quello della validità per l'aggiornamento biennale, sempre a condizione

del corso non sia già stato fruito per l'assolvimento della formazione iniziale, e di dare evidenza di ciò anche nelle certificazioni rilasciate dall'Ordine.

Infine, per quanto attiene al quesito posto in relazione alla decorrenza del biennio formativo, si evidenzia che l'aggiornamento biennale deve essere effettuato dal professionista entro i due anni successivi alla data di iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, come comunicata all'indirizzo PEC indicato dallo stesso professionista con messaggio firmato digitalmente dal responsabile del dipartimento per gli affari di Giustizia presso il Ministero della giustizia (cfr. circolare del Ministero della giustizia 14539.U del 20 gennaio 2019, sezione C, n. 4).

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.